

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DEBITORE

1. Introduzione

Gli aventi diritto a pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia – ovvero pretese fondate sul diritto alla filiazione, sul diritto matrimoniale e sul divorzio o sulla legge sull'unione domestica registrata (LUD) – possono accedere all'aiuto all'incasso se la persona tenuta al mantenimento (in seguito debitore) non paga o se non paga in modo completo, tempestivo o regolare le prestazioni di mantenimento (art. 131 cpv.1 e art. 290 cpv. 1 Codice civile). L'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito Ufficio) della Sezione del sostegno sociale della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie è competente per fornire tale assistenza all'incasso a partire dal 1° gennaio 2023.

2. Procedura dell'aiuto all'incasso

Lo scopo dell'aiuto all'incasso è di aiutare, di principio, gratuitamente qualsiasi persona che ha diritto a contributi di mantenimento a recuperare gli alimenti che le sono dovuti. L'Ufficio agisce su richiesta del creditore o del suo rappresentante legale e sulla base di una decisione o di un accordo di mantenimento e non ha l'autorità di modificare l'importo degli alimenti.

In un primo momento l'Ufficio prende contatto con il debitore rammentandogli i suoi obblighi, intimandogli il rispetto di quanto previsto dal titolo di mantenimento, e cerca di indurlo a saldare volontariamente il suo debito. Qualora non si riuscisse ad ottenere un risultato, l'Ufficio interviene avviando le adeguate e proporzionate procedure esecutive, giudiziarie o, in ultima ratio, penali.

La procedura esecutiva può sfociare nel pignoramento o nel sequestro di salari, di altri proventi, di beni immobili e mobili, mentre quella penale, in una pena pecuniaria o detentiva.

La richiesta di aiuto all'incasso dell'avente diritto si fonda su di un titolo di mantenimento, quali:

- una decisione esecutiva di un'autorità svizzera o estera (ad esempio misure giudiziali di protezione dell'unione coniugale, una sentenza di divorzio o una sentenza sul contributo di mantenimento del figlio minorenni o maggiorenne);
- un contratto scritto di mantenimento approvato da un'autorità regionale di protezione (ARP) o dal Giudice;
- un semplice accordo scritto di mantenimento per figli maggiorenni.

L'aiuto all'incasso cessa quando i pagamenti vengono effettuati con regolarità per almeno un anno.

3. Modalità di pagamento / costi della procedura

Il debitore paga direttamente all'Ufficio, il quale trasferisce gli importi all'avente diritto.

Unicamente quando l'Ufficio cessa il suo intervento, fatto di cui l'obbligato è informato per iscritto, i pagamenti potranno essere nuovamente effettuati direttamente all'avente diritto o alla persona che lo rappresenta.

Nel caso in cui l'Ufficio anticipa dei costi di procedura, gli stessi saranno posti a carico del debitore.

4. Notifica all'istituto di previdenza o di libero passaggio

Un ulteriore strumento a disposizione dell'Ufficio è la possibilità, a determinate condizioni, di notificare all'istituto di previdenza o di libero passaggio le persone che non adempiono il loro obbligo di mantenimento, ovvero non pagano i contributi di mantenimento.

A seguito di una tale notifica gli istituti di previdenza o di libero passaggio dovranno informare senza indugio l'Ufficio se è stato richiesto il versamento del capitale di previdenza.

5. Basi legali

Le basi legali per gli interventi dell'Ufficio sono:

Codice civile svizzero (CC; RS 210);

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (OAInc; RS 211.214.32).